



del 16 gennaio 2021

## **Il datore di lavoro è sempre e comunque responsabile per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità del lavoratore**

Ancora una pronuncia in tema di sicurezza sul lavoro del tutto simile a quella di cui avevamo commentato sul nr. 52 del 24 dicembre 2020 di questo notiziario.

Grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure di sicurezza atte ad eliminare ogni pericolo di danno al lavoratore, fornendo la prova di avere posto in essere tutte le misure di sicurezza.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. L, con la Sentenza Num. 26512/2020 del 20 novembre 2020, a favore di un medico specialista in ginecologia ed ostetricia, in servizio presso il Policlinico Gemelli di Roma che proponeva ricorso, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità del Policlinico per la epatopatia cronica attiva HCV correlata, contratta durante lo svolgimento del proprio lavoro presso il citato ospedale e riconosciuta allo stesso come dipendente da causa di servizio.

Il Ricorrente ha sostenuto che la sua patologia sarebbe stata conseguenza della mancata predisposizione, da parte della datrice di lavoro, di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare che il contagio si verificasse, con conseguente responsabilità della medesima per i danni lamentati, ai sensi dell'art. 2087 c.c..

Secondo Gli Ermellini, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017; 22710/2015; 18626/2013; 17092/2012; 13956/2012), la responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr., tra le molte, Cass. nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003).

Per la qual cosa, in particolare nel caso in cui si versi in ipotesi di attività lavorativa «peculiare», come nella fattispecie, a causa del rischio di contagio che può derivare dalla «manipolazione del sangue ed altro materiale di natura biologica» e dal «contatto continuo con i pazienti», la responsabilità del datore di lavoro imprenditore ai sensi dell'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva e tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017, cit.; 340/2015; 15156/2011).

Nella fattispecie in esame il datore di lavoro non ha provato di avere adottato tutte le misure di sicurezza atte ad eliminare ogni pericolo di danno al lavoratore, fornendo la prova di avere posto in essere tutte le misure di sicurezza.

Pertanto, il datore di lavoro, quale garante ultimo della incolumità psico-fisica dei lavoratori, non deve limitarsi a predisporre le misure di sicurezza ritenute necessarie e ad informare i dipendenti delle stesse, ma deve, altresì, attivarsi e controllarne, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservazione (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4941/2018; 7405/2015; 12413/2013; 31679/2010), perché gli obblighi che l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono solo alle attrezzature, ai macchinari ed ai servizi che egli fornisce o deve fornire, ma si estendono alla fase dinamica dell'espletamento del lavoro ed all'ambiente lavorativo, in relazione al quale, le misure e le cautele da adottare devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterno ed inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova.



### **RICORSO MANCATA ISTITUZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA**

Il SIULP patrocina gratuitamente il ricorso previdenziale.  
Tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi alle rispettive Segreterie Provinciali

## **Indennità di trasferimento a seguito di assegnazione, all'esito di concorso, alla nuova sede di servizio**

L'indennità di trasferimento di cui all'art. 1, l. n. 86 del 2001 non spetta in caso di assegnazione alla nuova sede di servizio, all'esito di un concorso al quale l'interessato aveva partecipato con la quota riservata al personale già appartenente al Corpo.

Il principio è stato ribadito dal Cons. Stato in sede consultiva con il parere sez. I, 15 ottobre 2020, n. 1592.

Al riguardo, l'orientamento delle Sezioni consultive ha presentato, negli ultimi anni, due orientamenti non sempre convergenti.

Un primo orientamento, aveva riguardato il caso dell'assegnazione dei Vice Sovrintendenti alle sedi di servizio, affermando il carattere unitario della carriera del personale interessato, anche in presenza del conseguimento di un grado superiore per effetto di promozione, ancorché questo avvenga a seguito del superamento di apposito corso o di concorso appositamente riservato, a condizione che il posto in ruolo assegnato appartenga alla quota di riserva e sempre che sussista la condizione della continuità di prestazione di servizio, riconoscendo l'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della L. 29.3.2001 n. 86 anche in favore del personale militare vincitore di concorso interno che, transitato nel nuovo ruolo, venga destinato ad una diversa sede di servizio, a nulla rilevando "a contrario" la circostanza che l'assegnazione alla sede di servizio di destinazione sia stata manifestata dall'interessato all'esito del corso (secondo l'ordine di graduatoria e nell'ambito delle disponibilità) e che la partecipazione al concorso avesse carattere volontario, realizzando l'assegnazione ad una sede di servizio diversa da quella nella quale il dipendente era impiegato nel ruolo originario di appartenenza il presupposto del "trasferimento d'ufficio" richiesto dall'art. 1, l. n. 86 del 2001" (sez. I, n. 1530 del 2019, che aderisce al parere della sez. II, n. 82 del 2013).

Secondo questo primo orientamento "l'assegnazione dei dipendenti risultati vincitori del concorso interno di cui si è detto, al termine del previsto corso formativo biennale, ad una sede diversa da quella di originario servizio, è connotata dalla prevalenza dell'interesse pubblico su quello del dipendente, anche quando quest'ultimo l'abbia indicata come sede di preferenza o di gradimento — ma pur sempre nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 155 del 2001 —, apparendo siffatta assegnazione finalizzata in via prioritaria alla soddisfazione dell'interesse della pubblica amministrazione alla provvista di funzionari del Corpo Forestale dello Stato dotati di specifiche professionalità".

Di segno opposto è invece il secondo orientamento. In particolare, nel parere della sez. II, 20 febbraio 2017, n. 439, riguardante il caso di un appuntato scelto dei Carabinieri che aveva chiesto l'indennità di trasferimento a seguito del suo trasferimento a domanda, pur dandosi atto che la giurisprudenza amministrativa ha effettivamente affermato che non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito prioritariamente dall'Amministrazione (Cons. St., sez. IV, n. 4341 del 18 ottobre 2016), con la conseguenza che potrebbe essere qualificato come trasferimento d'ufficio (ai fini della corresponsione delle relative indennità) anche un trasferimento preceduto da una domanda di assegnazione alla nuova sede (o di gradimento per la stessa), ha però aggiunto e chiarito "che non può essere invocato il trasferimento d'ufficio ogni qual volta si ritiene venga in rilievo il soddisfacimento di esigenze dell'Amministrazione, tenuto conto che tali esigenze sono per loro natura sempre presenti anche in un trasferimento a domanda per un posto che la stessa Amministrazione ritiene debba essere coperto per il miglior soddisfacimento delle proprie funzioni (Cons. St., sez. IV, n. 9277 del 18 dicembre 2010)", e che "Si è quindi affermato che, quando il trasferimento è disposto a seguito della presentazione di una domanda, in una procedura concorsuale, sui posti liberi individuati dall'Amministrazione di appartenenza, si deve escludere la configurabilità di un trasferimento d'ufficio, con il conseguente diritto a percepire le relative indennità (Cons. St., sez. IV n. 5201 del 23 ottobre 2008)". Secondo questo secondo orientamento, dunque, "La domanda di trasferimento presentata dall'interessato, all'esito di una procedura aperta, non costituisce infatti, una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento ma esprime l'interesse del richiedente di lasciare la sede presso la quale presta servizio per ottenere il trasferimento nella sede diversa che si è resa disponibile", sicché "Può quindi correttamente parlarsi, in tali casi, di un trasferimento a domanda, con le relative conseguenze in ordine al trattamento economico spettante agli interessati". "Né ha alcun rilievo per qualificare diversamente il trasferimento — ha aggiunto la Sezione — la circostanza che, mediante l'attivazione della procedura di mobilità, alla quale può partecipare, presentando apposita domanda, in modo indifferenziato il personale che ha un interesse al trasferimento, anche l'Amministrazione persegue l'interesse pubblico di coprire il posto resosi vacante".

Il parere n. 439 del 2017 si è altresì premurato di confutare l'opposto orientamento "secondo il quale (in alcune situazioni di più difficile interpretazione) il discrimine tra il trasferimento d'ufficio e il trasferimento a domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra l'interesse pubblico e l'interesse personale, nel senso che nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico (anche in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento) mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze di servizio, tenuto conto che, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d'ufficio ovvero a domanda, deve aversi comunque riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto in quanto, come si è già detto, l'interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque presente in entrambi i tipi di trasferimenti, quantunque, in quello a domanda, esso coincida con l'interesse privato del dipendente (Cons. St., sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 6410)".

Questo secondo orientamento — negativo del diritto all'indennità di trasferimento — è condiviso anche dalla sez. III, con la sentenza 3 agosto 2015, n. 3799, e dalla più recente giurisprudenza del giudice di appello (sez. II, 27 marzo 2020, n. 2151 e 23 maggio 2019, n. 3363) ed è stato ribadito dalla sez. II con il parere 15 giugno 2017, n. 1410.

Il parere in commento ha aderito al secondo orientamento.

La causa prossima, immediata e diretta, del trasferimento di sede, che è la sola che rileva per il diritto, è costituita nel caso dalla domanda volontaria del dipendente, senza la quale nessun trasferimento sarebbe avvenuto, mentre la procedura di avanzamento, indetta dall'Amministrazione, ha costituito nella vicenda in esame solo l'occasione o il mezzo attraverso il quale il trasferimento si è concretizzato, ma non ne costituisce certamente la causa efficiente.

Come chiarito nel parere n. 439 del 2017, la circostanza che il trasferimento soddisfi in qualche modo anche l'interesse dell'amministrazione non può incidere sulla natura del trasferimento stesso, posto che pressoché tutti i casi di trasferimento volontario a domanda devono comunque passare per il filtro della valutazione discrezionale dell'amministrazione circa la coerenza e la convenienza di tale movimento con il proprio assetto organizzativo e con la funzionalità del servizio.

---

### **L'accesso all'edilizia residenziale pubblica non può essere condizionato alla residenza in loco**

È irragionevole negare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni. Questo requisito, infatti, non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, che è quella di soddisfare l'esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 9 marzo 2020, con cui la Consulta ha accolto la censura sollevata dal Tribunale di Milano sul requisito della residenza o dell'occupazione ultraquinquennale stabilito dall'articolo 22, primo comma, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 16/2016 per accedere ai servizi abitativi.

La l.r. lombarda 8 luglio 2016 n. 16, analogamente a quanto già previsto dalla previgente normativa già oggetto dell'ordinanza n. 32 del 2008 della Corte, stabiliva che i beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono, tra i vari requisiti, avere "residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda".

La Corte dopo aver ribadito, richiamando la propria giurisprudenza sul tema, che il diritto all'abitazione rientra tra i diritti inviolabili e che l'abitazione è "bene di primaria importanza" e dopo aver sottolineato che "i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio, conclude per l' "irragionevolezza del requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla norma censurata come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio ERP", in quanto esso non rivela alcuna condizione significativa attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente.

Di fronte all'argomento della difesa regionale che veniva a ricalcare alcune affermazioni della sent. n. 222 del 2013, in base al quale il requisito della residenza protratta servirebbe a garantire un'adeguata stabilità nell'ambito della regione, la Corte sottolinea che esso non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato territorio ed osserva anche che lo stesso radicamento territoriale non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno. È, infatti, "irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero garanzie di stabilità", e come già affermato nella sentenza n. 107 del 2018[20] siffatti requisiti rischiano di "privare certi soggetti dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza".

Analoghe considerazioni sono rivolte al requisito dello svolgimento di attività lavorativa, perché, anche se esso può essere considerato un ragionevole indice di collegamento col territorio, comporta la negazione del rilievo della condizione di bisogno in contraddizione con la funzione sociale del servizio.

La Corte conclude che i requisiti previsti dalla legge lombarda contrastano sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma Cost. per l'ingiustificata disparità di trattamento, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, perché essi contraddicono la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica. E possono inoltre venire a discriminare non solo gli stranieri, ma anche i cittadini che abbiano esercitato la loro libertà di circolazione e soggiorno.

Nell'ampio e articolato panorama della giurisprudenza della Corte sul tema, questa sentenza si pone in linea con quelle pronunce (cfr. sentt. n. 40/2011, 2/2013, 133/2013, 172/2013, 107/2018 che riguardavano però altre tipologie di prestazioni sociali) che colgono nella richiesta della residenza prolungata sul territorio una distonia, un requisito cioè non coerente con la ratio della norma, il quale finisce per essere ingiustamente discriminatorio nei confronti di chi quella residenza non l'ha maturata. La Corte adotta una motivazione stringata, ma chiara e incisiva che mette in evidenza come "il radicamento territoriale" non può "assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno": la richiesta di un certo numero di anni di residenza risulta fuori asse rispetto alla finalità della legge e quindi deprime la norma di coerenza interna. E come sottolineato nella sentenza n. 107/2018, se una provvidenza risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall'art. 3, secondo comma Cost. deve rispondere alla situazione di disagio che si intende supportare e non far riferimento a criteri ad essa estranei.

---

### **212° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato - Avvio del corso**

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che dal 27 gennaio 2021 al 26 novembre 2021, a cura dell'Istituto per Ispettori di Nettuno, dell'Istituto per Sovrintendenti di Spoleto e delle Scuole Allievi Agenti di Alessandria, Campobasso, Peschiera del Garda, Piacenza, Trieste e Vibo Valentia, verrà realizzato il corso indicato in oggetto con la partecipazione di 981 allievi agenti, di cui allo scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per

l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza — del 18 maggio 2017, ai sensi dell'art. 260 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché 4 unità provenienti da altre procedure concorsuali e quattro da assunzione diretta ai sensi dell'art.6, commi 5 e 6, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Il corso avrà la durata complessiva di mesi dieci, di cui quattro in applicazione pratica presso i Reparti/Uffici di assegnazione.



**servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti  
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro**

### **Prescrizione e decadenza di bollette e conguagli**

Si pone spesso il problema di conoscere esattamente i termini di prescrizione di Bollette di luce, gas e acqua.

Le bollette relative ai consumi energetici rappresentano una delle spese obbligate, insieme ad affitti, manutenzioni e smaltimento rifiuti che, secondo le stime effettuate da alcune associazioni di consumatori incidono per quasi la metà sui consumi degli italiani.

Un onere che è suscettibile di aumenti dovuti ai conguagli che le società erogatrici dei servizi di luce, gas e acqua riportano in bolletta per recuperare gli importi di cui sono creditrici.

Invero, molto spesso le bollette di luce, gas e acqua fanno riferimento a dei consumi presunti dalle società erogatrici, che periodicamente verificano la corrispondenza tra quanto stimato e quanto effettivamente consumato e procedono ad addebitare un conguaglio se il consumo reale è differente da quello già addebitato, sia in eccesso che in difetto.

Poiché l'importo da pagare in bolletta viene calcolato dalla società e non dal cliente, non avendo questo alcuna colpa, nel caso in cui la società erogatrice abbia stimato dei consumi minori rispetto a quelli reali, la legge prevede una prescrizione breve per il conguaglio, rispetto ai dieci della prescrizione ordinaria:

Di seguito i termini:

- due anni per i conguagli ricevuti a partire:
  - dal 1° gennaio 2019 per le bollette del gas;
  - dal 1° marzo 2018 per l'energia elettrica;
  - dal 1° gennaio 2020 per l'acqua;
- cinque anni per i conguagli ricevuti precedentemente a tali date.

Questa differenza è frutto della Delibera n. 97/2018/R/COM con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) portando da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua, senza effetto retroattivo.

Per quel che concerne, invece, le vecchie bollette non pagate, il gestore solitamente invia un sollecito e tali bollette si prescrivono in due anni a partire dal:

- 1° marzo 2018, per l'energia elettrica, in cinque anni se precedenti;
- 1° gennaio 2019 per le bollette del gas, in cinque anni se scadute prima;
- 1° gennaio 2020 per le bollette dell'acqua, cinque anni se precedenti.

Il termine di prescrizione decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della bolletta. Se il termine di prescrizione cade in un giorno festivo, la scadenza viene allungata fino al primo giorno non festivo.

La prescrizione biennale si applica a consumatori e microimprese con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio al di sotto dei 2 milioni di euro mentre per gas ed elettricità si applica anche ai rapporti tra venditori e distributori.

Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla norma, resta invariata la prescrizione quinquennale.

Recentemente l'ARERA ha inoltre chiarito che, poiché la prescrizione ha come oggetto il diritto di credito relativo ai corrispettivi dei contratti ivi previsti, gli stessi termini di prescrizione si applicano a tutte le componenti esposte nelle fatture, siano esse componenti fisse o variabili, a condizione che la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni.

Quando si interrompono i termini di prescrizione: Il termine di prescrizione si interrompe nel caso in cui la società fornitrice invii una formale lettera di diffida, ma solo se inviata tramite raccomandata A/R (o con posta elettronica certificata per aziende, professionisti e partite IVA), e inizia a decorrere nuovamente e dall'inizio dal giorno successivo.

In caso di richieste che violino la prescrizione a norma di legge, il consumatore si può opporre entro 40 giorni dalla notifica e segnalare l'abuso all'Antitrust

### **Promozione alla qualifica superiore del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato**

Con circolare Prot.: 0000072 dell'8 gennaio 2021, la Direzione Centrale Per Le Risorse Umane del Dipartimento della PS ha comunicato l'avvio delle procedure di scrutinio che seguono:

- Scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto. per la promozione alla qualifica di agente scelto tecnico, al quale sono ammessi gli agenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di formazione previsto dall'art. 5 del citato d.P.R. n. 337/82
  - Scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di assistente tecnico. al quale sono ammessi gli agenti scelti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
  - Scrutinio per merito a ruolo aperto, per la promozione alla qualifica di assistente capo tecnico, al quale sono ammessi gli assistenti tecnici che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
- La stessa circolare prevede, dunque, la verifica dei rapporti informativi relativi al triennio antecedente lo scrutinio con la redazione, da parte dell'ente matricolare, di una scheda riassuntiva delle notizie desunte dallo stato matricolare. La scheda dovrà essere sottoscritta dal funzionario responsabile dell'ufficio matricolare che assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza dei dati riportati sulla medesima.
- Le citate schede dovranno essere redatte anche nei confronti degli interessati che pur possedendo l'anzianità nella qualifica abbiano avuto interruzioni dovute ad assenze dal servizio, senza assegni che abbiano determinato una detrazione di anzianità, ovvero a Causa di sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dal servizio.
- Anche il personale cessato dal servizio è ammesso allo scrutinio, purché prima della cessazione abbia maturato l'anzianità di servizio prescritta.

## Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare  
Per tutte le informazioni visita il portale [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)

### **Rotta balcanica – Riammissioni – criticità. Richiesta chiarimenti persalvaguardia del personale operante.**

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 12 gennaio u.s. al Ministro dell'Interno, Pref. Luciana Lamorgese:

“Pregiatissima Signora Ministra,

*la questione della riammissione dei cittadini migranti che accedono al territorio italiano dalla c.d. rotta balcanica è, da mesi, oggetto di un acceso dibattito pubblico. Animato principalmente da organizzazioni non governative, dei cui temi si sono però appropriati anche esponenti parlamentari.*

*I quali ultimi, sia in occasione di incontri pubblici che con formali interrogazioni inoltrate nella sede istituzionale, hanno rilanciato le severe critiche sulla gestione della crisi di cui siamo ad occuparci preannunciando, in caso di non risposte denunce all'A.G. per accertare se i comportamenti degli operatori di polizia siano corrispondenti alle norme vigenti.*

*La problematica non è affatto inedita, visto che le polemiche in menzione hanno avuto inizio verso la tarda primavera dello scorso anno. Allorquando la frontiera norddestina è stata sottoposta ad una crescente pressione migratoria che ha messo in seria difficoltà gli uffici della Polizia di Stato preposti ai controlli di frontiera, anche con inevitabili ricadute sugli uffici amministrativi delle questure territoriali chiamate ad adempiere agli incombeni di competenza.*

*Una congiuntura resa ancor più drammatica dalla concorrenza dell'emergenza sanitaria che, in ossequio al rispetto dei rigorosi protocolli di prevenzione, ha imposto ulteriori appesantimenti alle già non agevoli condizioni di lavoro sopportate dal personale impegnato ad arginare questa inarrestabile marea di umana disperazione.*

*Invero nemmeno noi siamo ad occuparci di questo fenomeno epocale per la prima volta.*

*Infatti le crescenti criticità operative, determinate oltre che dall'inadeguatezza delle risorse umane e logistico-strumentali soprattutto dall'assenza di chiare disposizioni circa le modalità operative da seguire per eseguire le riammissioni, sono state oggetto di risalenti, plurime accorate segnalazioni delle nostre segreterie provinciali di riferimento, di cui ci siamo resi interpreti presso le articolazioni ministeriali di riferimento.*

*Ma non è della carenza degli organici e dell'inadeguatezza delle strutture interessate da questa diuturna pressione che siamo a voler discutere oggi, non certo perché il tema non meriti di essere approfondito, che anzi, per quella che è l'impressione che ci viene restituita da chi opera in prima linea su questo desolante scenario, non è lontano il momento in cui, in mancanza di un tempestivo rafforzamento complessivo dell'apparato, cominceranno ad essere avvertiti i primi sintomi premonitori di una vera e propria paralisi operativa.*

*In altri termini vogliamo sottolineare che è sbagliato pensare che per affrontare strutturalmente questa vicenda si possa continuare a fare affidamento solo sulla meritoria dedizione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Questa impostazione non può essere più consentita dopo defatiganti mesi in cui le pressanti esigenze di servizio sono state soddisfatte solo grazie a - o forse sarebbe più corretto dire al prezzo di - sacrifici e pesanti compressioni delle relazioni personali e familiari dei colleghi interessati. E dunque, ferme restando tutte le - sinora disattese - rivendicazioni circa le*

dianzi rinnovate doglianze, dobbiamo nostro malgrado segnalare come sia rimasta irrisolta anche la nostra, oggi assai più cogente, richiesta di dipanare l'ingarbugliato groviglio normativo che regola le riammissioni verso la Slovenia e quindi le modalità operative da seguire che oggi le ONG, ma ora anche gli esponenti politici, dichiarano illegittime.

Non è certo un caso se, stanti le soverchianti incertezze ermeneutiche, all'inizio del 2020 è stata la stessa Segreteria del Ministero dell'Interno a sentire la necessità di chiarire come, nonostante lo *ius superveniens* di fonte comunitaria, dovesse continuare a trovare applicazione l'accordo bilaterale italo sloveno sui rimpatri del 1996. E se, per fornire gli opportuni raccordi operativi, sono poi stati convocati specifici tavoli tecnici che hanno visto, tra l'altro, la partecipazione delle autorità di P.S. delle province di Gorizia e Trieste.

Purtroppo queste linee guida, che sono rimaste confinate al tavolo istituzionale e mai rese disponibili in formali disposizioni operative, sono proprio quelle stigmatizzate con inusitata ruvidità dagli esponenti di organizzazioni non governative e dai componenti dei rami parlamentari a cui abbiamo fatto cenno in apertura della presente.

Le ambiguità nelle distoniche risposte fornite da diversi canali governativi che si sono succedute non hanno evidentemente contribuito a ricomporre le ricordate contrapposizioni, offrendo anzi nuovi spunti di disapprovazione al fronte della contestazione, che oltre ad aver portato la protesta all'attenzione della pubblica opinione minaccia ora, sempre che già non l'abbia fatto, di formalizzare le proprie ragioni anche in sede giurisdizionale.

Tornano quindi, in tutta la loro consistenza, le inquietudini e le perplessità che già avevamo avuto occasione di partecipare al Suo Dipartimento con una nostra nota dello scorso 13 luglio, nella quale avevamo segnalato le opacità nelle disposizioni operative e la sostanziale mancanza di direttive politiche chiare e specifiche circa le regole d'ingaggio da seguire in caso di rintraccio dei migranti, soprattutto in relazione alle c.d. riammissioni informali, disciplinate sì dal vigente accordo bilaterale con la Slovenia, che però contrasterebbe con le previsioni dell'accordo di Dublino, che, essendo ancora formalmente in vigore, richiederebbero procedure di maggior garanzia nei confronti di chi abbia manifestato l'intenzione di richiedere la protezione internazionale.

Orbene, se in quella circostanza avevamo rappresentato come queste incertezze andavano ad esporre gli operatori della Polizia di Stato, già gravati da condizioni di servizio estreme, ad un ulteriore sovraccarico emotivo derivante dalle potenziali iniziative degli attivisti e dei politici che si sono dimostrati particolarmente sensibili alle vicissitudini in narrativa, il quadro normativo non ben definito, per non dire confuso e a volte persino contraddittorio con il quale ci si confronta, suscita oggi nuove apprensioni, non essendo affatto da escludere che il fronte critico decida, come già ha preannunciato, e sempre che già non l'abbia fatto, di sottoporre le proprie tesi al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Nel qual caso sarebbe l'intera filiera della Polizia di Stato, in assenza di uno stabile approdo interpretativo della normativa di riferimento, che rischierebbe di vedersi sottoposta a rigorosa disamina processuale l'odierna prassi operativa. Un'esperienza purtroppo niente affatto inedita a quelle latitudini, fortunatamente conclusa con l'accertamento dell'assoluta infondatezza del teorema accusatorio, ma con frustrazioni morali, e ricadute professionali devastanti, in sintesi con insopportabili costi umani provocati dall'estenuante attesa di un verdetto per il quale si sono dovuti attendere otto lunghi anni.

Un supplizio la reiterazione del quale crediamo vada scongiurato ad ogni costo.

I poliziotti, quindi, non possono essere ulteriormente lasciati in balia delle lamentate incertezze interpretative. Non può essere loro imposto di orientarsi in un coacervo normativo che districare il quale dovrebbe essere avvertito come una doverosa assunzione di responsabilità in chi ha le prescritte competenze politiche ed istituzionali.

Ed è per questo che, confidando nella Sua consueta sensibilità ed attenzione alle problematiche che attengono al personale, siamo a richiederLe di farsi parte attiva affinché vi siano direttive operative chiare e univoche su cui possa fare affidamento chi è chiamato ad operare nella fascia di confine con la Slovenia, così assicurando un equilibrato e sereno adempimento della mission istituzionale a cui è preposto, senza dover convivere con l'affanno di subire linciaggi mediatici o, peggio ancora, calvari giudiziari.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'attenzione che pone per il personale delle Forze di Polizia in generale e per quello della Polizia di Stato in particolare, confidiamo in un Suo cortese e tempestivo intervento per ridare serenità a chi opera sul quel fronte su un terreno estremamente delicato e complesso atteso che decide della vita delle persone.

Con sentimenti di elevata e rinnovata stima”

---

### **Carenza organico Ruolo Ispettori – Scorrimento graduatorie e volontaria permanenza in servizio.**

Riportiamo il testo della lettera, datata 11 gennaio 2021, inviata al Pref. Franco Gabrielli, Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S.:

“Signor Capo della Polizia,

Quando lo scorso 8 aprile, nel pieno della pandemia, Le avevamo per la prima volta esposto le nostre preoccupazioni per le conseguenze del più che prevedibile, considerevole rallentamento di tutte le procedure concorsuali, ed in particolare di quelle per l'assunzione di nuovi Agenti, problema per ovviare al quale non era secondo noi peregrina una eventuale ripresa delle procedure che in passato erano utilizzate per l'assunzione degli agenti ausiliari, avevamo in generale anche cercato di immaginare alcune soluzioni che potessero, nelle more del ritorno alla normalità, scongiurare il dissesto nei ruoli intermedi della Polizia di Stato.

Le nostre attenzioni erano state rivolte, in particolare, alla progressiva perdita di consistenza organica del ruolo degli Ispettori, perché era a noi evidente come questo ruolo sarebbe stato interessato da una massiva cessazione dal servizio di migliaia di operatori a fronte di un impianto ordinamentale che, destinando la metà dei posti resi disponibili ai concorrenti esterni, avrebbe nei fatti reso impossibile un ricambio delle perdute risorse. Una prospettiva invero da noi paventata già da tempo risalente, e che l'esplosione dell'emergenza sanitaria ha reso ancor più drammatica.

*I fatti ci hanno poi dimostrato la correttezza del nostro ragionamento, che non necessitava invero di doti di particolare acume. La già limitata ricettività degli istituti di istruzione, incautamente ridimensionati dalla cecità degli esecutivi che un decennio addietro hanno depauperato il patrimonio immobiliare destinato alla formazione degli operatori della Polizia di Stato, a malapena riusciva a sopportare il carico dei corsi per Allievi Agenti. Di talché per gli Allievi Vice Ispettori la residuale disponibilità delle strutture è stata limitata a poco più di un migliaio di posti.*

*Oggi che sono subentrati due nuovi fattori critici, e cioè da un lato la morsa pandemica che condizionerà ancora a lungo le scelte gestionali, e dall'altro l'allungamento a due anni del periodo formativo per i Vice Ispettori, anche i più inguaribili ottimisti si sarebbero dovuti finalmente arrendere all'evidenza.*

*L'uso del condizionale non è casuale. Nonostante l'ultimo corso per Allievi Agenti, per assicurare il rispetto delle misure di profilassi anti contagio, sia stato spalmato su ben 13 diversi istituti di istruzione, in ognuno dei quali sono stati ospitati non più di una sessantina di allievi in presenza, con alternanza del 50% dei frequentatori a cui è stato necessario somministrare le lezioni con la modalità della didattica a distanza, c'è ancora qualche inguaribile romantico che, veleggiando su rotte di fantasia su cui splende sempre il sole ci spiega come per risolvere tutti i problemi basterebbe procedere ad un piano straordinario di assunzioni di migliaia di nuovi Allievi Agenti. Restiamo in attesa di capire dove, con le attuali restrizioni, e prima ancora con gli attuali rischi, sarebbe mai possibile tenere le prove scritte dei concorsi per i quali ci saranno centinaia di migliaia di candidati, le selezioni psico attitudinali e, da ultimo, i corsi per i vincitori del concorso, atteso che, come abbiamo appena finito di chiarire, fino a che non sarà cessata la sconvolgente congiuntura in atto, la formazione non potrebbe comunque essere assicurata che a poco più di un migliaio di Allievi Agenti.*

*Noi preferiamo rimanere ancorati al dato di realtà, e nel dar seguito alla nostra visione pragmatica non possiamo che confermare oggi l'intero impianto di proposte che come Segreteria Nazionale avevamo avuto occasione di esporLe nel lungo e proficuo incontro dello scorso 9 settembre, al quale ha partecipato anche lo staff dei Suoi più diretti collaboratori.*

*Ma se siamo oggi a scriverLe non è solo per rinnovare le nostre istanze, quanto perché abbiamo registrato importanti segnali provenienti da ambienti istituzionali dai quali si evince che l'Amministrazione, dando seguito alla dichiarata disponibilità a sondare la percorribilità di quelle nostre progettualità, sta effettivamente impegnandosi per ricercare i veicoli giuridici più opportuni attraverso i quali consolidare, in tutto o in parte, gli istituti ordinamentali presupposti all'attuazione dei diversi temi messi all'ordine del giorno.*

*Nel ringraziarLa per gli sforzi profusi nella direzione auspicata, siamo certi che avrà potuto prendere atto di come gli argomenti da noi sostenuti hanno intercettato anche la sensibilità di rappresentanti dei rami parlamentari.*

*L'interrogazione presentata di recente da alcuni deputati è un primo, significativo segnale di come, anche all'interno dell'assemblea legislativa, comincia a farsi strada la consapevolezza dell'indifferibile individuazione di un adattamento ordinamentale teso all'immediato recupero di Ispettori attraverso l'unica soluzione plausibile, che è quella dello scorrimento delle graduatorie con l'avvio ai corsi di formazione di tutti gli idonei non vincitori delle procedure concorsuali da poco concluse.*

*Gli interessati sarebbero in buona sostanza, oltre ai 154 esclusi dallo scorrimento dell'ultimo ciclo dell'11° Corso, anche il migliaio degli idonei del secondo ciclo del 13° corso, per il quale erano disponibili solamente 263 posizioni utili, nonché tutti gli altri Sovrintendenti astrattamente idonei, esclusi dalla graduatoria loro riservata dei 614 vincitori del primo ciclo del medesimo corso.*

*Ci permettiamo anche di introdurre la riflessione sulle centinaia di Sostituti Commissari che, con una selezione non scevra da discutibili valutazioni, sono rimasti esclusi dalla graduatoria dei 436 posti da Vice Commissario. È il caso di ricordare come le critiche all'operato della Commissione concorsuale sono state portate da numerosi interessati al vaglio della giurisdizione amministrativa, con argomentazioni che già in alcuni casi hanno ottenuto un positivo riscontro. Riteniamo che, oltre a corrispondere ad una esigenza di riparazione morale, l'estensione della platea dei vincitori andrebbe anche incontro all'esigenza dell'Amministrazione di disporre di importantissime figure professionali che fanno da catena di trasmissione nell'applicazione delle direttive operative, andando a colmare un vuoto che, date le numerose cessazioni per limiti di età, vedrà questo ruolo avviato verso una rapida estinzione.*

*La considerazione che precede conferma poi come, tra le varie opzioni di cui pure si sta facendo carico il dibattito parlamentare, non perda di interesse quella relativa ad una transitoria estensione ad uno o due anni oltre al limite ordinamentale. Una ipotesi che, nonostante gli spregiudicati tentativi di mistificarne la portata, stante il presupposto della volontarietà, da noi sempre posto come pregiudiziale, non potrà che essere attuata nei soli confronti di quanti intenderanno avvalersi di questa facoltà. Offrendo da un lato una opportunità agli interessati di non pregiudicare il raggiungimento di obiettivi professionali e di carriera altrimenti preclusi, e dall'altro di non disperdere un patrimonio di esperienze e di saperi che stante la desertificazione del ruolo non potrebbero essere altrimenti trasmessi ai nuovi colleghi che si avvicinano con le complesse competenze di questo ruolo strategico.*

*Per quanto, come detto, abbiamo colto un favorevole approccio da parte dell'Amministrazione su tutte le questioni dianzi richiamate, siamo convinti che sia questo il momento per approfondire il massimo sforzo utile per il raggiungimento degli auspicati risultati.*

*Nel rinnovarLe i nostri ringraziamenti per la consueta determinazione con la quale ha sin qui dato seguito alle nostre sollecitazioni, siamo quindi a chiederLe di continuare ad alimentare, con ogni opportuno stimolo, l'elaborazione delle strategie finalizzate al perseguimento di obiettivi che vedono Amministrazione e Personale accomunati negli interessi qui ricordati. Con sensi di elevata stima, cordialissimi saluti."*

---

**tratto da:** [Siulp Collegamento Flash numero 2/2021 del 16 Gennaio 2021](#)

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: [nazionale@siulp.it](mailto:nazionale@siulp.it)  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123